

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

Procedimento n° 1/2016

DECISIONE

**Emessa dal Giudice Sportivo Territoriale per le Marche
In primo grado di giudizio**

Nei confronti di: **ALBERTO PIERACCINI**, tesserato FIB, iscritto alla Società Bocciofila di Colbordolo, e **GIORGIO ALEGI**, tesserato FIB, iscritto alla Società Bocciofila La Combattente

Procedimento:

Presso il Comitato Regionale FIB Marche, con sede in Ancona – Stadio del Conero – è giunta Denuncia di un fatto, accaduto al Bocciodromo di Urbino, il giorno 25 febbraio 2016.

Ha sottoscritto la denuncia, il signor Gelsomino Torcolacci, Arbitro Regionale, designato a dirigere le gare svoltesi presso il suddetto Bocciodromo, nel giorno 25 di febbraio c.a.

Secondo quanto narrato dal denunciante, al termine di una gara tra la formazione di “Colbordolo” e la formazione di “La Combattente”, il giocatore Alberto Pieraccini, appena giunto all’uscita dal campo, si è avventato contro il suo rivale di gara signor Giorgio Alegi, prendendolo per il collo.

Il pronto intervento di quanti erano nelle vicinanze dei due giocatori, ha impedito il peggio, ed i due contendenti sono stati divisi. Pochi istanti dopo, nei pressi degli spogliatoi, Pieraccini ha nuovamente aggredito l'Alegi, prendendolo per il collo. Ancora una volta, i due sono stati divisi dai colleghi giocatori presenti nelle vicinanze. A detta del denunciante, non si conoscono i motivi di tali aggressioni. Tuttavia, pare che Alegi abbia rivolto la parola "stronzo" a Pieraccini, che, di conseguenza, avrebbe reagito, aggredendo.

A seguito della denuncia, il sottoscritto Giudice Sportivo, ha convocato il denunciante, il Pieraccini e l'Alegi, per sentire, da loro, parti in causa, la versione dei fatti. L'incontro tra Giudice e parti, è avvenuto mediante videoconferenza.

Dall'incontro, è risultato che: veramente, a fine gara, e poi presso gli spogliatoi, Pieraccini avrebbe allungato le mani verso Alegi, prendendolo per il collo. Lo stesso Pieraccini ammette la circostanza. Invece, non risulta che Alegi abbia insultato Pieraccini, chiamandolo "stronzo". Nessuno dei presenti avrebbe sentito pronunciare, da Alegi, simile parola od altra parola ingiuriosa, verso Pieraccini.

Alla luce di quanto denunciato ed accertato, si pronuncia la seguente

DECISIONE

Nei confronti di Alberto Pieraccini, in applicazione di quanto sancito nel nuovo Regolamento di Giustizia e Disciplina, all'art. 61 – comma 3° - lettera l , e art. 61 – comma 5° - lettera d, viene comminata la sanzione della squalifica per un tempo massimo di mesi quattro - trattandosi di prima infrazione - con decorrenza: 1 giugno 2016, e scadenza: 30 settembre 2016.

Nessuna sanzione viene comminata a Giorgio Alegi, non essendo dimostrata la circostanza dell'insulto verso Pieraccini.

Motivi della Decisione:

Dalla denuncia, e dall'ascolto delle testimonianze, risulta evidente il comportamento scorretto di Alberto Pieraccini, che ha usato violenza verso Giorgio Alegi.

La sanzione comminata è corretta, in quanto espressamente prevista dal Regolamento di Giustizia e Disciplina. La sanzione è disposta al minimo edittale, e tiene conto che, per Pieraccini, si tratta di prima infrazione.

Riguardo a Giorgio Alegi, si ribadisce quanto già enunciato in sede di decisione, non essendoci, agli atti, prova alcuna di insulti pronunciati da Giorgio Alegi, nei confronti di Alberto Pieraccini.

Ancona, 22 aprile 2016

Il Giudice Sportivo Territoriale per le Marche

(avv. Luciano Francella)

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line that curves to the right at the top, crosses a horizontal line, and loops back to the left before ending.